

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019**  
**206/2019/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1066<sup>a</sup> riunione del 28 maggio 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- la Comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: Linee-guida ambiente-energia);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 248/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 30/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2019/R/eel);
- la comunicazione di Terna del 25 gennaio 2019, prot. Autorità 1952, di pari data (di seguito: comunicazione 25 gennaio 2019).

#### CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica; lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri è stato approvato con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; in seguito agli adattamenti previsti, tra l'altro, dalle Linee-guida ambiente-energia, il sistema è stato valutato compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, con la decisione C(2018) 617; sono attualmente in corso le attività per l'implementazione del meccanismo;
- l'articolo 5, del decreto legislativo 379/03, prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l'Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
  - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAP1*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 35);
  - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di

- riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);
- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAP*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l'interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell'intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
  - in seguito all'adozione delle deliberazioni 248/2018/R/eel e 30/2019/R/eel, il testo vigente della deliberazione 48/04 include la disciplina per la determinazione dei corrispettivi per la disponibilità della capacità produttiva, con riferimento al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2018 per il corrispettivo *CAP* e al periodo 1 marzo 2004 - 31 dicembre 2017 per il corrispettivo *S*;
  - in relazione all'anno 2017, si sono verificate le condizioni per il riconoscimento del corrispettivo *S* a ciascun operatore di mercato che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che il ricavo di riferimento *RICR* di cui al comma 36.3.2 della deliberazione 48/04 è risultato superiore al ricavo effettivo *RICE* di cui al comma 36.4.2 della medesima deliberazione;
  - come emerge dalla comunicazione 25 gennaio 2019, la differenza tra l'importo disponibile per il corrispettivo *S* e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo ha assunto un valore nullo con riferimento all'anno 2017.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo *S* per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
- destinare al riconoscimento del corrispettivo *S* per l'anno 2018 un importo pari a quello previsto per l'anno 2017;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *S* relativo all'anno 2018:
  - il gettito rinveniente, nell'anno 2018, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte già destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2018 e del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2017;
  - il gettito rinveniente, nell'anno 2019, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per quanto necessario ad assicurare l'invarianza descritta al precedente ritenuto

## **DELIBERA**

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
  - al comma 36.3.2, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2017” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010 al 2018”;
  - ai commi 36.4.2, 36.4.3 e 36.5.1, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2017 incluso” sono sostituite dalle parole “Per gli anni dal 2010 al 2018 incluso”;
  - dopo il comma 36.25 è aggiunto il comma seguente: “  
36.26 Terna determina il valore del parametro GS per l’anno 2018 tenendo conto che:
    - a) il gettito rinveniente, nell’anno 2018, dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48, della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato, al netto degli importi di cui ai commi 35.20, lettera a), e 36.25, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 relativi all’anno 2018;
    - b) il gettito rinveniente, nell’anno 2019, dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48, della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 relativi all’anno 2018 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 60 (sessanta) milioni di euro e l’importo di cui alla precedente lettera a).”;
2. di prevedere che Terna effettui il riconoscimento degli importi del corrispettivo S per l’anno 2018 entro il giorno 30 giugno 2019;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, così come modificata e integrata, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*